



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Milani" Terracina

Via Olivetti, 41 – 04019 Terracina (LT) - www.icdonmilaniterracina.it
el.0773725919; e-mail:ltic83000l@istruzione.it; ltic83000l@pec.istruzione.it
C.M. LTIC83000L - C.F.: 80003800598



CONTRATTO
per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati

Il 28 settembre 2018, nella sede dell' I.C. "Milani" Terracina,

TRA

l' Istituto Comprensivo "Milani" Terracina, C.F. 80080800598, (in seguito, per brevità, anche "Istituto")
legalmente rappresentato dal dirigente pro-tempore Giuseppina Di Cretico, (C.F. DCRGPP63R62E472Z),

E

la **Società Microtech s.r.l.** con sede legale a Cassino (FR), Viale Dante 140B, C.F. e P.Iva: 01838920609 (in
seguito, per brevità, anche "Azienda") legalmente rappresentata da Antonio Verrecchia, (C.F.
VRRNTN62H05Z110T),

premesse che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «*quando il trattamento è effettuato da un' autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all' articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);
- le disposizioni prevedono inoltre che «*un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione*» (art. 37, paragrafo 3);

considerato che

- le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di designazione del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- per l'assolvimento di questo obbligo con lo scopo di razionalizzare la spesa le istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete di Ambito territoriale Lazio 23 hanno ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD, in quanto si tratta di enti con analoghe strutture organizzative e con simili modalità di trattamento di dati personali,
- i dirigenti delle suddette istituzioni scolastiche della Rete hanno delegato il dirigente pro-tempore del

Liceo *Leonardo da Vinci* di Terracina, in quanto scuola capofila, a procedere alla selezione di un unico Responsabile della protezione dei dati per i motivi sopra indicati;

visto che da detta procedura è risultata aggiudicataria del servizio la ditta Microtech s.r.l.;

visto l'Accordo quadro stipulato dal dirigente pro-tempore del Liceo *Leonardo da Vinci* di Terracina con la ditta Microtech s.r.l. in data 21 settembre 2018, con il quale, per rispondere alle esigenze particolari delle singole istituzioni scolastiche, sono state definite le condizioni pattizie di base e il compenso per le prestazioni minime richieste, cui discendono contratti esecutivi stipulati tra l'azienda selezionata e le singole istituzioni scolastiche;

visti

- il D.Lgs 165/2001, art. 7 co. 6,
- il D.I. n 44/2001,
- il D. Lgs. 50/2016, in particolare gli artt. 32, 36, c. 2 lettera a) e 54;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Motivazioni

Le motivazioni da cui trova giustificazione questo contratto e le modalità di individuazione del contraente sono espresse nelle premesse.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

L'Istituto **Comprensivo "Milani" Terracina** conferisce alla società **Microtech s.r.l.** l'affidamento del servizio consistente nell'assunzione dell'incarico e lo svolgimento dei compiti di Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) secondo quanto previsto dal RGPD citato nelle premesse e quanto definito in dettaglio al successivo art. 4.

L'Azienda accetta il servizio affidatole e si impegna ad effettuarlo a proprio rischio ed organizzazione d'impresa, alle condizioni e modalità previste nel presente contratto

Art. 3 - Durata e Tempi di esecuzione

Il contratto ha durata di **un anno** a partire dalla sottoscrizione.

La fornitura del servizio richiesta dovrà essere messa in atto entro 10 giorni lavorativi dalla stipula di questo contratto esecutivo.

Art. 4 - Individuazione del Responsabile Protezione dati e oggetto del servizio

Su designazione dell'Azienda, il **dott. Valentino Valente**, nato a Cassino l'11/7/1970, c.f. VLNVNT70L11C0341I è nominato dall'Istituto quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni minimi:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se opportune, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi

inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il RPD dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto. Solo previo obbligatorio assenso del dirigente dell'Istituto, potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari.

Art. 5 - Servizi aggiuntivi

Il R.P.D. dovrà svolgere anche i seguenti servizi aggiuntivi:

- a) predisposizione, gestione e aggiornamento del Registro dei trattamenti in collaborazione con il responsabile o il titolare del trattamento o loro delegati;
- b) supporto alla revisione delle informative al trattamento dati ed al consenso informato al fine di conformarle alle prescrizioni del Regolamento,
- c) supporto alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e vigilanza sullo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- d) attività di indirizzo e consulenza nella programmazione della formazione al personale.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'attività

Il RPD potrà nella sua autonomia professionale individuare le modalità più efficaci per svolgere opportunamente le sue funzioni ed i suoi compiti. In questo potrà prevedere anche la predisposizione ed il rilascio all'Istituto, anche mediante supporto informatico, di schede di analisi ed autovalutazione che dovranno essere debitamente compilate dal personale e restituite al RPD entro tempi congrui.

Qualora il RPD riscontri inosservanze al RGDP, provvederà a predisporre adeguata e puntuale relazione contenente le criticità e violazioni constatate nonché i suggerimenti che si renderanno necessari al fine di garantire o ripristinare la conformità.

Tutte le attività relative ai compiti e alle funzioni assegnate al RPD si svolgeranno con modalità e tempistiche da concordare con il dirigente dell'Istituto e, comunque, secondo l'obiettivo primario del rispetto dei termini stabiliti dalle norme.

La prestazione professionale dovrà essere svolta secondo i criteri della correttezza e della verità, assicurando l'opportuna riservatezza e sempre rispettando il decoro dell'Istituto.

Il RPD si impegna alla tenuta della riservatezza in merito ai dati ed alle informazioni acquisite in relazione all'attività oggetto dell'incarico.

Ogni prestazione dovrà essere eseguita con la diligenza e competenza professionale necessaria, con utilizzo di modalità operative ed erogazione di servizi perfettamente idonei allo scopo al quale sono destinati ed aventi le caratteristiche e le qualità puntualmente previste e definite nelle norme nazionali e comunitarie indicate nelle premesse.

Art. 7 - Corrispettivi previsti

Per le prestazioni previste all'**art. 3**, (punti da a) ad e)) l'Istituto corrisponderà alla Microtech s.r.l. la somma di € **445,00** (quattrocentoquarantacinque/00), al netto dell'IVA.

Per le prestazioni previste all'**art. 4**, (punti da a) a d)) l'Istituto corrisponderà alla Microtech s.r.l. l'ulteriore somma di € **350,00** (trecentocinquanta/00), al netto dell'IVA.

Gli importi sopra indicati sono onnicomprensivi di qualsiasi altro onere assicurativo, previdenziale, "di rivalsa", fiscale, sia a carico del prestatore d'opera sia a carico dell'Istituto committente.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a conclusione delle attività, previa verifica dell'effettivo e buono svolgimento delle stesse, entro 30 giorni dalla ricezione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario.

Ai fini del pagamento la ditta fornitrice dovrà adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ed essere in regola con ogni obbligo contributivo.

Art. 8 - Risoluzione e recesso

Il contratto può essere risolto nei seguenti casi:

- per inadempimento totale delle prestazioni di cui agli artt. 4 e 5, imputabili all'incaricato;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia dell'incaricato.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano, comunque, gravi inadempienze contrattuali contestate per iscritto.

Nel caso di risoluzione o nel caso di recesso anticipati, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni.

L'Azienda ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

L'Istituto assicura, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali forniti dalla ditta fornitrice del servizio e dal professionista destinatario dell'incarico saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

Titolare del trattamento dei dati personali è il dirigente scolastico pro tempore.

Art. 9 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione del presente atto sono a carico dell'Azienda. Sono inoltre poste a carico dell'Azienda le spese di bonifico postale o bancario.

Questo atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art.25 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Art. 10 – Norme di rinvio e foro competente

Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle specifiche norme del titolo III, libro quinto, del codice civile.

Il foro competente è quello proprio delle amministrazioni statali.

Per la Michrotech s.r.l.
Il Rappresentante Legale

Per l' I.C. "Milani" Terracina
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina di Cretico
*Documento firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, C. 2, DPR 39/93*